



Il lavoro dei bambini nelle fonti giuridiche antiche

Elena Tassi Scandone

Elena Tassi Scandone - Sapienza Università di Roma

Liberi e schiavi

- Gaio afferma che «gli uomini sono liberi o schiavi».
- Tale *summa divisio* indica una qualificazione giuridica e, al contempo, rivela la profonda differenza esistente tra società romana e la nostra.
- Il modo di vivere degli schiavi non è omogeneo: più gravosa è la condizione degli addetti al lavoro produttivo, meno pesante è la condizione dei servi adibiti ai lavori domestici o all'amministrazione, che partecipano in alcuni casi del benessere dei loro padroni, appartenenti alle classi dirigenti.
- Gli schiavi sono considerati *res*, nella fattispecie definiti *instrumenta vocalia*.

I liberi

Soggetti sui iuris e soggetti alieni iuris

- Solo con riferimento alla sfera privatistica, il diritto romano conosce un'altra fondamentale distinzione, quella tra soggetti *sui iuris* e soggetti *alieni iuris*.
- Sono *sui iuris* (lett. "di diritto proprio") i soggetti non sottoposti al potere di altri.
- Sono *alieni iuris* (lett. "di diritto altrui") i soggetti sottoposti al potere altrui (*patria potestas, manus, mancipium*).
- Tale distinzione non è originaria ma si afferma verosimilmente in concomitanza con la nascita della città e l'affermarsi di un'autorità 'statale'.

I poteri del *paterfamilias* e i poteri del *dominus*

- Poteri del *paterfamilias* nei confronti dei *filii* e delle *filiae*:
- 1) diritto di venderli (*ius vendendi*);
- 2) diritto di darli "a nozza" (*noxae deditio*), che consiste nel liberarsi di loro, qualora abbiano commesso un illecito privato (*delictum*), perseguibile su richiesta della parte lesa e punito con una pena in danaro. In questo caso, per evitare di pagare la pena, il padre può cedere il figlio alla parte lesa, ponendolo in una condizione di schiavitù di fatto;
- 3) diritto di ucciderli (*ius vitae ac necis*).
- Questi stessi poteri li ha il padrone (*dominus*) nei confronti dei *servi* e della *servae*.

I servi

- La qualificazione degli schiavi come mezzi di produzione (*instrumenta vocalia*) comporta che le loro persone, i loro corpi, le loro stesse esistenze non sono distinguibili dalle capacità lavorative e dalle opere che compiono.
- I *servi* non vendono nulla a loro nome; non hanno alcun potere contrattuale nei confronti di chi trae profitto da essi.
- I *servi* possono gestire patrimoni separati da quello del *dominus* (*peculium*), ma gli atti che compiono producono effetti solo all'interno della sfera giuridica della persona libera.

Il lavoro dei bambini

- Esistono molteplici testimonianze di un impiego dei bambini, siano essi liberi o schiavi, in attività lavorative.
- Sulla base delle fonti si può suddividere il lavoro minorile in due macro categorie:
 - quella, in assoluto più ampia, in cui l'impiego di tale manodopera è determinata dalle caratteristiche fisiche degli individui e dalla loro abilità;
 - quella più ristretta, e sino ad ora non indagata, rappresentata dal 'lavoro sacro', il lavoro per gli dei, in cui rilevano non solo le caratteristiche fisiche dell'individuo, ma anche una serie di requisiti legati alla condizione familiare e al rango.

Il lavoro nei campi

- Le fonti antiche e, in particolare i trattati *de agri cultura*, documentano un impiego dei *pueri* e delle *puellae* in tutte le diverse fasi del raccolto e della lavorazione dei prodotti del fondo.
- Sono impiegati:
 - nella raccolta dell'uva, delle olive, dei cereali, degli ortaggi (Varro, *re rust.* 2.10.1.6);
 - nel pestare l'uva nei tini (Plin., *nat. hist.* 35.66.4, 35.66.5).

Le XII Tavole e la responsabilità di puberi e impuberi che lavorano nei campi

- 9. FRUGEM QUIDEM ARATRO
QUAESITAM FURTIM NOCTU
PAVISSE AC **SECUISSE** PUBERI XII
TABULIS CAPITAL ERAT,
SUSPENSUMQUE CERERI NECARI
IUBEBANT,... INPUBEM PRAETORIS
ARBITRATU VERBERARI NOXIAMVE
DUPLIONEMVE DECERNI.
- Nelle XII tavole era prevista la pena di morte per i puberi che di notte avessero furtivamente usato come pascolo un campo coltivato **o ne avessero raccolto i frutti**. Esse prescrivevano che il colpevole, in onore di Cerere, venisse ucciso con la *suspensio*. Gli impuberi, invece, erano condannati dal pretore ad un certo numero di frustate e a ripagare i danni o il doppio dei danni (trad. A. Perutelli)

L'impiego di *pueri* e *puellae* nella pastorizia

- *Pueri* e *puellae*, in ragione delle dimensioni minute e dell'agilità, sono impiegati nel portare i *pecudes* al pascolo (Varro, *res rust.* 2.10.1.4, 2.10.1.5, 2.10.1.7, 2.10.2.1).
- Varrone evidenzia come in alcuni sentieri, particolarmente impervi e stretti, siano in grado di passare solo *pueri* e *puellae*.
- Le ore di lavoro sono dall'alba al tramonto periodo della *pastio degli animali* (... *eos cogere oportet in pastionem diem totum esse*).

Le XII tavole e la responsabilità di impuberi e puberi per i danni causati dal bestiame

- **9. FRUGEM QUIDEM ARATRO QUAESITAM FURTIM NOCTU PAVISSE AC SECUISSE PUBERI XII TABULIS CAPITAL ERAT, SUSPENSUMQUE CERERI NECARI IUBEBANT,...** INPUBEM PRAETORIS ARBITRATU VERBERARI NOXIAMVE DUPLIONEMVE DECERNI.
- Nelle XII tavole era prevista la pena di morte per i puberi che di notte avessero furtivamente usato come pascolo un campo coltivato o ne avessero raccolto i frutti. Esse prescrivevano che il colpevole, in onore di Cerere, venisse ucciso con la *suspensio*. Gli impuberi, invece, erano condannati dal pretore ad un certo numero di frustate e a ripagare i danni o il doppio dei danni (trad. A. Perutelli)

Il lavoro nelle *officinae*

- I *pueri* sono impiegati nelle officine:
- per mescolare tra loro i colori nelle officine dei pittori e dei ceramisti (Plin. *nat. hist.* 35.85.9, 35.86.1);
- nella lavorazione al tornio (Plin. *nat. hist.* 36.90.3);
- nelle varie attività delle fulloniche (Plin. *nat. Hist.* 35.143.2, 35.143.4);
- nella *purgatio* e *refectio* del sistema fognario (D. 19.1.54.pr. 5, D.19.1.54.pr.6).

Il lavoro sacro. Le Vestali

- Le *Vestales* vengono *captae* dal *pontifex maximus*, di norma all'età di sei anni tra le fanciulle nobili, che abbiano i genitori entrambi viventi (*patrimae* e *matrimae*) e sposati con nozze conferrate. Le vestali devono essere di bell'aspetto e non presentare alcun difetto, né di udito, né di pronuncia né altri difetti fisici (Gell., *noct. Att.* 1.12.1-3)
- Per trenta anni consecutivi vivono nella *domus* di *Vesta*, situata nel Foro, accanto alla regia, dimora prima del *rex* e poi del *pontifex maximus* e al tempio della dea. I compiti delle sacerdotesse sono:
 - la custodia del focolare pubblico;
 - la preparazione della *mola salsa*;
 - la celebrazione del culto pubblico in onore della dea;
 - la partecipazione ai culti pubblici più importanti insieme agli altri sacerdoti;
 - la *stercoratio*, pulizia dell'*aedes Vestae*.

Il lavoro sacro. Le Vestali

- La custodia del fuoco sacro è uno dei compiti più importanti (Cic. *leg.* 2.20.6, 2L.20.7; Liv., 28.11.6.2, 28.11.6.3);
- le vergini, a turno, vegliano per tutta la notte il fuoco affinché non si spenga (Val. Max. 1.1.6.2, 1.1.6.3);
- lo spegnimento del fuoco, considerato un presagio fortemente negativo. La vestale colpevole è fustigata dal *pontifex maximus*.

Il lavoro sacro. Le Vestali - segue

- Preparazione della *mola salsa*:
- La *mola salsa* è un impasto di sale, acqua e farina di farro utilizzata per cospargere gli animali destinati al sacrificio; "*immolare*", infatti, ha il significato di "ricoprire con la *mola salsa*".
- Il farro deve essere raccolto, a giorni alterni, nel periodo compreso tra le none e le idi di *Maius* (dal 7 al 15 maggio), mese sacro alla dea Maia, protettrice dei raccolti. Le Vestali provvedono a sgranare le spighe, tostare i grani e macinarli finemente. La farina così ottenuta è quindi dapprima tostata per essere purificata, e poi miscelata con acqua di fonte perenne e sale (Serv., in Verg. Buc. 8.82.39).
- Si tratta di lavoro complesso che impegna le Vestali per più giorni e che si compone di singole attività lavorative che richiedono fatica e perizia, come afferma anche Cicerone (*leg. 2.26.14: diligentiam*).

Il lavoro sacro. Le Vestali - segue

- La celebrazione dei riti sacri:
- i *Vestalia*: protezione del raccolto dalla *robigo*, parassita del grano (Varro, *ling. Lat.* 6.16.8, 6.17.1, 6.21.2)
- i *sacra pro populo Romano Quiritibus*: sacrifici per il popolo romano (Gell., *noct. Att.* 1.12.14; *Fest. verb. sign.* s.v. *Sex Vestae sacerdotes*, 468 L);
- la partecipazione ai *sacra* officiati da altri sacerdoti: (Luc., *bell. civ.* 1.595, 1.597; Plin., *nat. hist.* 28.39.5, Aug. *res gest.* 2.30, 2.31, 2.39, 2.40, 2.41, Tac., *Ann.* 2.86.3).

Il lavoro sacro. Le Vestali - segue

- Sacrificio delle vittime animali, sgozzate con il coltello sacrificale, utilizzato anche dal *flamen*, dalla *flaminica* e dal pontefice chiamato *secespita* (Fest. *verb sign. s.v. Secespita*, 472 L) .
- Spiega l'antiquario Festo che la *secespita* è un coltello di ferro con l'impugnatura in avorio di forma rotonda. La lama è a base piuttosto larga e con due lati convessi.



Il lavoro sacro. Le Vestali - segue

Ogni anno le Vestali devono pulire l'*aedes Vestae*.

Nel calendario questo giorno è indicato con la sigla QSDF (*Quando Stercus Delatum [est] Fas [est]*) = Quando lo *stercus* viene rimosso dall'*aedes* di Vesta, il giorno diviene *fas* ed è quindi lecito compiere determinate attività, fondamentali per il governo della città.

Compiuta la pulizia, le Vestali, in solenne processione, si avviano verso il Clivio Capitolino fino alla Porta Stercoraria. La "sporcizia" viene quindi gettata nel Tevere.

Il lavoro sacro. Il *flamen Dialis*

- Al pari della vestale anche il *flamen Dialis* è *captus*, atto che sancisce la sua uscita dalla famiglia di appartenenza e il passaggio alla condizione di *sui iuris* senza subire *capitis deminutio* (Sull., *comm. rer. gest.* 2.2).
- L'origine di tale sacerdozio, anche esso ricoperto da fanciulli, è oscura e molto antica come scrive Varrone (Varro, *ling. Lat.* 5.84.5, 5.84.6).

Il lavoro sacro del *flamen Dialis* - segue

- *preghiere (precationes)* per la *salus* del *populus Romanus* (Vell. Pat., *hist. Rom.* 2.22.2);
- celebrazione dei *sacra* per la vendemmia (Varro, *ling. Lat.* 6.16.49);
- sacrificio del maiale eseguito con il *cultrum* (Varro, *ling. Lat.* 6.16.4, 6.26.6; Ateius Capito, *iurispr.* 19.19).

I «tabù» del *flamen Dialis*

I divieti imposti dalla *religio*:

- non può dormire al di fuori della città per più di una notte (Liv., 5.52.13.5: ...*flamini Diali noctem unam manere extra urbem nefas est*);
- non può prestare giuramento (Liv. 31.50.7.2; Gell., *noct. Att.* 10.15.5.);
- non può vedere l'esercito in armi (Fest. *verb. sign.* s.v. *procinctam classem*, p. 295 L);
- non può usare una cavalcatura (Gell., *noct. Att.* 10.15.4).

I «tabù» del *flamen Dialis*

I divieti imposti dalla *religio*:

- non può indossare un anello, se non sia rotto o aperto (Gell. noct. Att., 10.15.6);
- non può essere preso il fuoco dalla casa del *flamen* se non per i riti sacri (Gell., noct. Att. 10.15.7-8);
- non può ospitare in casa sua persone che abbiano mani o piedi legati (*vincula* – Gell., noct. Att. 10.15.9);
- non può toccare né nominare la capra, la carne non cotta, l'edera e le fave (Gell., noct. Att. 10.15.12).

I «tabù» del *flamen Dialis*

I divieti imposti dalla *religio*:

- non può passare sotto i tralci di vite legati verso l'alto (Gell., *noct. Att.*, 10.15.13);
- non può stare a cielo scoperto senza copricapo (Gell. *noct. Att.* 10.15.17);
- non può toccare la farina impastata con lievito (Gell., *noct. Att.*, 10.15.19);
- non può spogliarsi della tunica «intima» se non in un luogo coperto (Gell., *noct. Att.* 10.15.19-20);
- non può entrare nel luogo in cui si brucino i cadaveri (Gell., *noct. Att.* 10.15.24);
- non può toccare un morto (Gell., *noct. Att.* 10.15.24).

Gli obblighi del *flamen Dialis*

- obbligo di sposarsi raggiunta la pubertà (Ov., *Fast.* 3.397);
- obbligo di dimettersi in caso di morte della moglie (Ov. *Fast.* 3.397);
- obbligo di farsi tagliare i capelli solo da un uomo libero (Gell., *noct. Att.* 10.15.11-12);
- obbligo di seppellire i capelli tagliati e le unghie tagliate sotto un albero fruttifero (Gell., *noct. Att.* 10.15.15-16);
- obbligo di non dormire nello stesso letto per non più di tre notti (Gell., *noct. Att.* 10.15.14);
- obbligo di tenere ai piedi del letto un contenitore per le focacce sacrificali (Gell., *noct. Att.* 10.15.14).

Il lavoro sacro dei *pueri* e delle *puellae*

- Le condizioni di vita di *pueri* e *puellae* consacrati, non sono certo gravose, come quelle dei coetanei che lavorano nei campi o nelle officine, almeno in termini di fatica fisica.
- Il rispetto ossessivo dei divieti e degli obblighi, connessi alla responsabilità di cui essi sono investiti, in quanto prescelti dalle supreme divinità, Giove e Vesta, per onorarle con il culto pubblico, comporta, però, una condizione di forte stress psico-fisico.
- Quando si affronta il tema del «lavoro minorile» in Roma antica, credo vada considerato anche quello che ho definito il lavoro sacro, sino ad ora non preso in esame dagli studiosi.